



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	Sentenza n. 38, 20 febbraio 2007
<b>Massima:</b>	<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea Regionale siciliana il 20 gennaio 2006 recante "Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi" promossa dal Commissario dello Stato in riferimento all'art. 97 della Costituzione basandosi su un erroneo presupposto interpretativo. Se è pur vero che le norme censurate nel prevedere che i soggetti che partecipano all'attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica non specificano che gli interessati debbano essere muniti di autorizzazione per l'esercizio venatorio, tuttavia non appare dubbio che la necessità del possesso di tale requisito è implicitamente richiesta dalla natura dell'attività che essi sono chiamati a svolgere.</p> <p>E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 commi 1 e 2 della suddetta delibera legislativa promossa dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in riferimento all'art. 117 secondo comma lettera o) della Costituzione, in quanto da un lato il ricorrente omette di specificare le ragioni per cui trattandosi di impugnativa di delibera dovrebbe prendersi in considerazione il suddetto parametro costituzionale in luogo di quello statutario ed inoltre la censura di violazione dell'art. 117 secondo comma Cost è affetta da genericità e indeterminatezza essendosi omissso di indicare le ragioni che militano a favore della tesi dell'illegittimità costituzionale. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt.2 comma 3, della medesima delibera legislativa promossa con riferimento agli artt. 3, 51 e 81 quarto comma e 97 Cost., e dell'art. 3 della suindicata delibera in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, atteso che nei giudizi in via principale è imprescindibile l'autonoma esplicazione delle ragioni poste a sostegno della illegittimità delle norme impuginate.</p>
<b>NOTE:</b>	

**Redattore:**

